REGOLAMENTO (CEE) N. 3135/78 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1978

relativo alla fissazione del prelievo per le olive e i residui della produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi tra la Comunità e la Grecia [3], in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 136/66/CEE, il prelievo all'importazione delle olive destinate alla produzione di olio deve essere calcolato sulla base del prelievo applicabile a tale olio; che il prelievo da riscuotere non può essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale valore deve essere fissato forfettariamente sulla base del prezzo delle stesse olive sul mercato mondiale;

considerando che i prelievi applicabili alle sanse e agli altri residui contenenti olio d'oliva devono essere calcolati sulla base del loro tenore normale di olio — il quale è da fissarsi in via forfettaria — e tenuto conto della necessità di premunirsi contro pratiche atte a perturbare il mercato dell'olio d'oliva;

considerando che, per le importazioni di prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da tale paese nella Comunità, l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2749/78 prevede l'adozione delle disposizioni necessarie all'applicazione del regime dei prelievi per le olive destinate alla produzione di olio, nonché per le sanse e gli altri residui; che occorre determinare per tali importazioni un regime di prelievi analogo al regime generale di cui sopra;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione

— delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II della tariffa doganale comune,

— dei prodotti compresi nelle sottovoci 23.04 A II e 15.17 B I della tariffa doganale comune,

sono fissati dalla Commissione alle stesse date e sono applicabili durante lo stesso periodo previsto per il prelievo applicabile all'olio d'oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune.

Articolo 2

1. Il prelievo applicabile all'importazione in provenienza dai paesi terzi di 100 kg di olive di cui all'articolo 1 ed all'importazione di prodotti non totalmente ottenuti in Grecia non direttamente trasportati da tale paese nella Comunità è uguale, secondo il caso, al prelievo di cui all'articolo 14 del regolamento n. 136/66/CEE o al prelievo minimo di cui all'articolo 16 dello stesso regolamento, applicabile a 22 kg di olio d'oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune.

Il prelievo da riscuotere non può tuttavia essere inferiore a 1,70 UC/100 kg.

2. All'importazione delle olive di cui all'articolo 1, raccolte in Grecia e direttamente trasportate da tale paese nella Comunità, il prelievo applicabile a 100 kg di prodotti è uguale, secondo il caso, al prelievo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2749/78 o al prelievo minimo di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, applicabile a 22 kg di olio d'oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune.

Articolo 3

1. Il prelievo applicabile a 100 kg di prodotto è uguale:

— per i prodotti compresi nella sottovoce 15.17 B I a) della tariffa doganale comune, al prelievo di cui all'articolo 14 del regolamento n. 136/66/CEE o al prelievo minimo di cui all'articolo 16 dello stesso

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 9.
(3) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.

regolamento, applicabile a 50 kg di olio d'oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune ;

— per i prodotti compresi nella sottovoce 15.17 B I b) della tariffa doganale comune, al prelievo di cui all'articolo 14 del regolamento n. 136/66/CEE o al prelievo minimo di cui all'articolo 16 dello stesso regolamento, applicabile a 80 kg di olio d'oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune ;

— per i prodotti compresi nella sottovoce 23.04 A II della tariffa doganale comune, al prelievo di cui all'articolo 14 del regolamento n. 136/66/CEE o al prelievo minimo di cui all'articolo 16 dello stesso regolamento, applicabile a 8 kg di olio d'oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I c) della tariffa doganale comune.

2. All'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da tale paese nella Comunità, il prelievo è calcolato in conformità delle disposizioni di detto paragrafo.

Articolo 4

All'importazione dei prodotti compresi nelle sottovoci 23.04 A II e 15.17 B I della tariffa doganale comune, totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo applicabile a 100 kg di prodotti è uguale :

— per i prodotti compresi nella sottovoce 15.17 B I a), al prelievo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2749/78 o al prelievo minimo di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, applicabile a 50 kg di olio d'oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune ;

— per i prodotti compresi nella sottovoce 15.17 B I b), al prelievo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2749/78 o al prelievo minimo di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, applicabile a 80 kg di olio d'oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I b) ;

— per i prodotti compresi nella sottovoce 23.04 A II, al prelievo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2749/78 o al prelievo minimo di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, applicabile a 8 kg di olio d'oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I c).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente